



Roma, 30 ottobre 2019
RR/GS

Circolare n. 5/2019

OGGETTO: Decreto Legislativo di recepimento della V Direttiva aml/cft.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 125/2019, recante modifiche e integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, nonché attuazione della direttiva 2018/843 che modifica la direttiva UE n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE. Il decreto che tiene conto anche del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 24 luglio 2019, entrerà in vigore il 10 novembre 2019.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali aree tematiche impattate dal d.lgs. 125/2019, attuativo della V Direttiva aml/cft:

Soggetti obbligati

Viene ampliata la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, nel cui ambito sono ora ricompresi, tra l'altro:

- le succursali "insediate" degli intermediari assicurativi (vale a dire le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo). Viene a tal riguardo precisato che i soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.
- I soggetti che commerciano in cose antiche e opere d'arte o che agiscono da intermediari in questo ambito;
- I prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- Gli agenti in affari anche quando agiscono in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.

Autorità di Vigilanza di settore

Il decreto di recepimento modifica il D.Lgs. n. 231/ 2007 prevedendo all'art. 7 che le Autorità di vigilanza possano utilizzare i poteri ispettivi e di controllo anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

All'art. 7 sono aggiunti i commi da 4-bis a 4-sexies – in tema di vigilanza sui gruppi - che prevedono che le Autorità di vigilanza di settore possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Le Autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo. Inoltre le stesse, possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.



Le Autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, o concordare altre modalità delle verifiche.

Per agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono anche forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le Autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

Organismi di autoregolamentazione

All'articolo 11 è stato introdotto il comma 4 bis che prevede l'obbligo per gli organismi di autoregolamentazione di pubblicare una relazione annuale contenente: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Collaborazione e scambio di informazioni

L'art. 12, D.Lgs. n. 231/2007 viene rubricato "Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali".

Per le finalità antiriciclaggio, il Ministero dell'Economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la DIA e la Guardia di Finanza collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

Inoltre, in base al nuovo comma 7-bis dell'art. 12, l'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Cooperazione internazionale

Il decreto prevede un rafforzamento della cooperazione delle Autorità nazionali con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità antiriciclaggio non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Ovviamente in questa ipotesi restano ferme le disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. Il nuovo art. 13-bis del D.Lgs. n. 231/2007 prevede una cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU, per cui la UIF, previa richiesta o di propria iniziativa, può - a condizioni di reciprocità - anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti alle informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. Il decreto attuativo della V direttiva prevede inoltre un rafforzamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri, per cui le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca Centrale Europea, al fine di



agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

Collaborazione e scambio di informazioni

L'art. 12, D.Lgs. n. 231/2007 viene rubricato "Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali". Per le finalità antiriciclaggio, il Ministero dell'Economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la DIA e la Guardia di Finanza collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

Inoltre, in base al nuovo comma 7-bis dell'art. 12, l'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Procedure di mitigazione del rischio

All'articolo 16 il decreto di recepimento precisa che nel caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Viene altresì introdotto il comma 4bis per cui se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della Direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività del paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonchè, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Al comma 4 dell'articolo 17 viene precisato che in caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Titolarità effettiva

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, il decreto prevede che - nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata - sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In ogni caso, qualora l'applicazione dei criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Trust e titolare effettivo

Quanto al trust, il decreto stabilisce ora espressamente che i fiduciari di trust espressi, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o



dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Per tali finalità si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo.

Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati in aggiunta:

- acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
- assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

In questi casi, le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.

Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni possono anche adottare una o più delle seguenti misure:

- negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
- negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;
- richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;
- richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.

Riguardo ai Peps viene precisato che gli obblighi di adeguata verifica rafforzata trovano applicazione ai rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano



Associazione
Italiana
Responsabili
Antiriciclaggio

persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Vengono esclusi dalla nozione di «terzi» gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c). Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni: a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva; c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti, è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.

All'articolo 30 viene introdotto il comma 1 bis ai sensi del quale le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

Viene precisato che il divieto di comunicazione non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari a condizione che appartengano allo stesso gruppo.

Utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi

Il decreto sancisce il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi a decorre dal 10 giugno 2020, coerentemente con il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Per finire, le ulteriori novità si sostanziano in modifiche per quanto concerne le sanzioni e le relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei Decreti (nn. 90 e 92 del 2017).

Per una lettura del decreto:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00131/sg

Cordiali saluti.

Il Presidente
Ranieri Razzante

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

PRESIDENZA, Piazza Ungheria, 6 - 00198 ROMA (RM) - Tel/Fax 06/8417399
SEGRETERIA, Via Lampredi 81 - 57121 Livorno - Tel. + 39 0586 1864996 - Fax +39 0586 1865072

mail: segreteria@airant.it